

## REGOLAMENTO (CEE) N. 583/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 353/93 e che porta a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91<sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 353/93 della Commissione<sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 300 000 t il quantitativo

di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 353/93 i termini « di 150 000 t » sono sostituiti dai termini « di 300 000 t ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo, 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 28.